



Comune di Parma

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "PARMA WELCOME"

SCHEMA DI STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita una Fondazione denominata "Parma Welcome".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle norme di legge in materia, in particolare, quale ente operante nel campo dei servizi, dei beni ed attività turistiche e culturali, rientra nel novero delle forme associative previste nell'articolo 4 comma 6 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2011, n. 135 e per l'esercizio delle attività previste dalla Legge Regione Emilia Romagna n. 4 del 25/03/2016.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire neanche indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 2 - SEDE E DURATA

La Fondazione ha sede in Parma e ha durata illimitata.

Potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, delegazioni e uffici, allo scopo di sviluppare reti di relazioni nazionali e internazionali di supporto alle attività della Fondazione stessa.

ART. 3 - SCOPO

La finalità della Destination Management Organization di Parma è valorizzare e promuovere il patrimonio culturale, storico e gastronomico della città e del territorio, migliorando l'esperienza dei visitatori attraverso servizi di alta qualità ed iniziative innovative. Ciò può avvenire solo attraverso uno stretto coordinamento con tutti gli attori del settore, al fine di creare una destinazione attrattiva, sostenibile, inclusiva ed accessibile, che attragga turisti tutto l'anno e contribuisca al benessere economico e sociale della comunità locale.

Il beneficiario dell'attività della Fondazione è il territorio della provincia di Parma, poiché la promozione del turismo genera una maggiore diffusione della cultura locale ed incentiva lo sviluppo economico, culturale e sociale del territorio medesimo.

La Fondazione agirà con criteri d'imparzialità, oggettività, trasparenza e non discriminazione verso tutti i beneficiari delle sue finalità espressi al punto precedente. In nessun caso i soggetti che intrattengono con la Fondazione rapporti di tipo associativo, contrattuale, di

sponsorizzazione o di qualsivoglia altra forma potranno ottenere diritti e benefici preferenziali, né imporre incarichi o nomine in deroga al presente articolo.

ART.4 - ATTIVITÀ

La Fondazione mette in essere, anche in collaborazione con terzi, le seguenti attività:

- i. Promuovere la conoscenza (brand awareness) e la reputazione (brand reputation) del territorio di Parma e provincia, in un'ottica di destinazione turistica, al fine di aumentare l'attrazione di flussi turistici;
- ii. Garantire lo sviluppo turistico del territorio, svolgendo un'azione forte di coordinamento ed integrazione di tutti i soggetti che partecipano alla costruzione della "catena del valore" nel settore turistico;
- iii. Operare considerando sia la funzione di policy turistica, sia quella di management, marketing, promozione e supporto commerciale;
- iv. Valorizzare l'identità territoriale, ricercando visioni strategiche di sistema integrate e condivise con i diversi stakeholders;
- v. Promuovere progettualità e piani di azione strategici e tattici per lo sviluppo turistico riferito al territorio della provincia di Parma, attraverso la partecipazione ed il sostegno economico finanziario di tutti gli attori coinvolti
- vi. Lavorare sull'attrazione specifica e sulla successiva gestione di eventi, workshop, convegni ed ogni altro generatore di flussi di natura congressuale ed aggregativa in ambito "M.I.C.E. – Meetings – Incentives – Congress - Events", partecipando anche a bandi, candidature e fiere di settore;
- vii. Gestire l'attività di informazione ed accoglienza turistica del territorio, anche con formule innovative di partecipazione privata, in via diretta ed in via indiretta attraverso collaborazione con soggetti terzi specializzati e debitamente qualificati, IAT (IA, IAT-R, IAT-diffusi, IAT-digitali/piattaforme multimediali, Welcome room);
- viii. Dialogare con la comunità locale, al fine di trovare le migliori forme di convivenza tra residenti e turisti, al fine di evitare di fenomeni di "overtourism";
- ix. Promuovere e valorizzare il territorio anche attraverso l'ausilio di ogni tipo di tecnologia, ed il costante aggiornamento delle informazioni, l'ampliamento dei servizi a disposizione dei visitatori, delle guide ed accompagnatori turistici, la creazione di contenuti tematici distinti per target, il potenziamento della visibilità sui canali social;
- x. Pianificare e promuovere la formazione continua per gli operatori professionali del settore e per le figure coinvolte nei servizi accessori alla ricettività turistica;
- xi. Raccogliere, analizzare e utilizzare dati e scenari del comparto turistico locale, nazionale ed internazionale, anche in ottica di benchmarking, a supporto delle decisioni di marketing;
- xii. Gestire e valorizzare, nell'ambito dell'attrattività della città di Parma, beni immobili e/o compendi immobiliari, anche di valore storico e artistico, trasferiti alla Fondazione in concessione, convenzione e/o proprietà e/o uso da parte dei Soci Fondatori; le modalità di manutenzione e conservazione dei beni mobili e immobili nonché l'individuazione delle relative risorse saranno definite tramite apposite convenzioni.

In funzione dell'esercizio delle attività sopra elencate la Fondazione potrà:

- svolgere attività di agenzia di viaggio e turismo, produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni e pacchetti turistici in genere siano essi di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico;
- prestare assistenza nei predetti servizi ivi compresi i compiti di assistenza ed accoglienza ai turisti secondo quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, in conformità al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

- compiere prestazioni di servizio nel settore del turismo e della ricezione turistico-alberghiera;
- promuovere, organizzare e realizzare tutte le iniziative che siano atte a soddisfare esigenze di offerta turistica;
- gestire servizi di informazione e accoglienza turistica, di biglietterie, di cambio valuta ed attività similari, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni di legge e regolamenti;
- organizzare viaggi e turismo, compresa la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto, sia esso marittimo, terrestre o aereo, sia nazionale sia straniero e prenotazione di posti di viaggio;
- realizzare, in ogni forma, strumenti di promozione, commercializzazione e marketing di strutture ricettive, servizi turistici, culturali e di intrattenimento;
- provvedere all'ideazione, progettazione, realizzazione, promozione e commercializzazione di eventi, spettacoli, manifestazioni sportive e di ogni altra attività connessa all'accoglienza turistica e culturale, compreso l'esercizio di attività di merchandising in genere;
- gestire luoghi e strutture a valenza culturale, nonché promuovere e valorizzare attività culturali presenti nel territorio;
- partecipare a bandi pubblici per l'affidamento di attività di Destination Management Company e Organization, servizi turistici e I.A.T (informazione e accoglienza turistica);
- organizzare e gestire campagne di promozione, pubblicizzazione e comunicazione a mezzo stampa, televisione, radio e sistemi informatici comunque denominati;
- creare e gestire siti o portali WEB a supporto del turismo, dell'intrattenimento, della cultura, dello sport e della commercializzazione dei prodotti turistici locali;
- partecipare a fiere e mercati di carattere nazionale e internazionale, supportando eventualmente altri soggetti del territorio che vi partecipino autonomamente.
- attuare ogni forma di co-marketing con altri attori del territorio, che siano coerenti con le finalità statutarie di cui all'art.3.

Le attività di gestione delle funzioni relative al servizio IATr dovranno essere garantite dalla Fondazione nel rispetto dei livelli di qualità del servizio adottati dal Comune di Parma, così come meglio specificati nella Parte Quinta della "Relazione tecnico-descrittiva", quale parte integrante del presente Statuto, e dalla normativa vigente

Le eventuali attività che necessitino di autorizzazioni previste per legge saranno svolte soltanto previo ottenimento delle medesime.

La Fondazione potrà inoltre svolgere qualunque altra attività esclusivamente connessa ed affine a quelle sopra indicate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria, esclusivamente necessarie per il conseguimento delle sue finalità o attinenti alle medesime, ivi comprendendo l'assunzione di partecipazioni ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie.

ART. 5 - PATRIMONIO (Fondo di dotazione)

Il Fondo di Dotazione iniziale è pari ad euro [50.000,00 (cinquantamila/00)] ed è stato versato integralmente in danaro e ripartito tra i soci Fondatori e Sostenitore in fase di costituzione.

Il Fondo di Dotazione iniziale è stato interamente depositato sul conto corrente intestato alla Fondazione DMO "Parma Welcome" presso [----] (conto corrente n.[----]) di cui euro 25.000,00 (venticinquemila/00) costituiscono il Fondo di garanzia indisponibile vincolato a garanzia dei creditori, depositati sul medesimo conto corrente.

Il patrimonio della Fondazione è pertanto composto:

- dal fondo di dotazione iniziale costituito, alla data del [----], dai conferimenti in denaro di euro [50.000,00 (cinquantamila/00)], versati sul conto corrente intestato alla Fondazione Parma DMO "Parma Welcome" presso [----] di cui euro 25.000,00 (venticinquemila/00) costituiscono il Fondo di garanzia indisponibile vincolato a garanzia dei creditori;
- da ulteriori conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, dai Sostenitori, da Aderenti e/o da terzi ed espressamente destinati al fondo di dotazione;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto ed espressamente destinati al fondo di dotazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Gestione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il patrimonio dovrà essere gestito dal Consiglio di gestione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuità nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti. La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi profili di intervento, nonché, eventualmente e se necessario, la separazione delle singole voci di attività, nel rispetto dei principi del Codice Civile e conformi alle finalità e agli scopi della Fondazione.

Articolo 6 - FONDO DI GESTIONE

Costituiscono apporti a patrimonio liberamente destinati alla gestione della Fondazione:

- eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al patrimonio vincolato;
- eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici che non siano espressamente destinati al patrimonio vincolato;
- contributi che i Fondatori, unitamente ai soci Sostenitori, in forza dell'Atto di Fondazione, e i successivi Aderenti alla Fondazione, in forza dell'Atto di Adesione, si sono impegnati ad effettuare in base alla necessità della Fondazione, come previsto dal Consiglio Generale, sulla base del programma previsionale e del bilancio di previsione a valere per l'anno successivo, di cui all'articolo 5) del presente Statuto.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per il perseguimento di finalità civiche e di utilità per l'intera collettività. L'approvazione del bilancio di previsione vincola i Soci, Fondatori, Sostenitori a versare entro i 30 giorni successivi all'approvazione del medesimo bilancio di previsione il contributo di gestione di cui al presente articolo. I Soci che entro il suddetto termine non provveda al versamento di tale contributo di gestione, viene escluso dalla Fondazione e perde tutti i diritti.

ART. 7 - FONDATORI

Assumono la qualità di Fondatori i seguenti soggetti:

- il Comune di Parma;
- la Provincia di Parma;
- la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Emilia.

I Fondatori sono obbligati, in forza e per effetto della sottoscrizione dell'Atto di Fondazione e per l'ammontare in esso previsto, a corrispondere i contributi decisi dal Consiglio Generale

destinati e vincolati all'esercizio delle attività della Fondazione, sulla base del programma previsionale e del bilancio di previsione a valere per l'anno successivo, ai sensi degli artt. 5 e 6.

ART. 8 – SOCI SOSTENITORI

Sono soci Sostenitori, le persone fisiche, singole o associate, le persone giuridiche, pubbliche o private, nonché gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, rappresentino interessi collettivi delle organizzazioni e degli operatori del settore turistico e culturale, presenti sul territorio della Provincia di Parma e contribuiscano alla operatività della medesima ed alla realizzazione degli scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, nella misura determinata dal Consiglio Generale, ovvero con l'apporto di un'attività, anche professionale, o con l'apporto di beni materiali ed immateriali, suscettibili di entrare a far parte del patrimonio della medesima.

Possono essere inoltre soci Sostenitori gli operatori presenti nel settore turistico-culturale, della ricettività, della ristorazione, e dei servizi e delle professioni turistiche ad esso collegate, operanti sul territorio della Provincia di Parma;

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, nel rispetto di quanto previsto nel documento di budget annuale approvato dal Comitato di gestione.

Possono essere nominati "Sostenitori Onorari" coloro che si siano distinti o si distinguono per meriti particolari nei settori d'interesse della Fondazione, senza che gravi sugli stessi alcun obbligo di contributo economico a favore della Fondazione.

Future richieste di ingresso di nuovi soci Sostenitori saranno valutate dal Consiglio generale in base alla presentazione di progettualità e partnership ritenute strategiche per lo sviluppo della DMO stessa. L'ammissione è deliberata all'unanimità dal Consiglio Generale, previo parere non vincolante del Comitato di Gestione.

I Sostenitori sono obbligati, in forza e per effetto della sottoscrizione dell'Atto di adesione alla Fondazione e per l'ammontare in esso previsto, a corrispondere i contributi decisi dal Comitato di gestione, destinati e vincolati all'esercizio delle attività della Fondazione, sulla base del programma previsionale e del bilancio di previsione a valere per l'anno successivo, ai sensi degli artt. 5 e 6.

In sede di costituzione della Fondazione, previo "Avviso Pubblico Manifestazione di interesse per l'individuazione di Partner per costituzione di una Fondazione di partecipazione per gestione dei servizi di informazione e di accoglienza turistica e per il programma di valorizzazione e di sviluppo turistico del Comune di Parma" i Soci Sostenitori, sono individuati:

- [•] (c.f.: [•])
- [•] (c.f.: [•])
- [•] (c.f.: [•])
- [•] (c.f.: [•])
- [•] (c.f.: [•])
- [•] (c.f.: [•])

ART. 9 – SOCI ADERENTI

Posto che la Fondazione ha natura di Fondazione di Partecipazione, una volta costituita la Fondazione stessa, è previsto l'ingresso di nuovi soci, di seguito definiti "Aderenti" che,

interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano i fini, l'oggetto, lo spirito e gli ideali.

A seguito di avviso pubblico su impulso del Consiglio generale, l'ammissione di nuovi Aderenti è deliberata all'unanimità dal Consiglio Generale, entro 4 mesi dalla costituzione della Fondazione.

L'ingresso di nuovi soci Aderenti non determina un incremento del numero dei componenti del Comitato di Gestione.

Aderendo alla Fondazione, pertanto, gli Aderenti si obbligano a corrispondere i contributi di cui al comma che precede decisi dal Comitato di gestione in base alla necessità della Fondazione, sulla base del programma previsionale e del bilancio di previsione a valere per l'anno successivo, ai sensi dell'art.6.

Gli Aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, secondo le deliberazioni assunte dagli Organi preposti.

ART. 10 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi obbligatori della Fondazione:

- a) il Consiglio Generale;
- b) il Comitato di Gestione;
- c) il Presidente del Comitato di Gestione;
- d) il Direttore;
- e) il Comitato di Indirizzo (Steering Committee);
- f) il Revisore legale dei conti.

Tutti gli organi durano in carica cinque esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio Generale convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Devono essere tenuti, a cura del Comitato di Gestione:

- a. il Libro dei Fondatori e degli Aderenti, in cui sono annotati anche gli ingressi, le esclusioni ed i recessi;
- b. il Libro dei Sostenitori;
- c. il Libro dei verbali del Consiglio Generale;
- d. il Libro dei Verbali del Comitato di Gestione;
- e. il Libro dei Verbali del Revisore legale dei conti.

Tutti i Libri devono essere vidimati preventivamente.

ART. 11 - IL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è composto dai tutti i rappresentanti dei Fondatori, dei Sostenitori e degli Aderenti .

I primi componenti del Consiglio generale sono nominati con l'atto costitutivo e durano in carica 5 anni.

Il Presidente del Consiglio Generale è nominato dal Consiglio generale, su designazione dei rappresentanti degli Aderenti e Sostenitori d'intesa fra loro.

Nel caso di vacanza, dimissioni o revoca di uno o più membri del Consiglio Generale, si procede alla sostituzione con le stesse modalità prescritte per la nomina. Il membro del Consiglio Generale nominato dura in carica sino alla scadenza del componente sostituito. Prima di tale nomina, il Consiglio Generale è validamente costituito dai restanti componenti in carica.

Le dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio Generale comporta la decadenza dell'intero organo dalla data in cui perviene la dichiarazione di dimissioni del componente che determina la maggioranza dei dimissionari, con conseguente obbligo di rinnovo dell'intero Consiglio Generale.

La dichiarazione di dimissioni deve essere inviata al Presidente del Consiglio Generale con qualsiasi mezzo assicurando la prova dell'avvenuto ricevimento. Il Presidente dovrà darne senza indugio comunicazione agli altri organi della Fondazione.

Il Consiglio Generale può nominare un Presidente Onorario che partecipa al Comitato di Gestione con diritto di intervento ma non di voto.

Il Presidente onorario viene nominato per la propria esperienza e per i meriti che ha acquisito nel campo della cultura, dell'arte, dello sport, dell'imprenditoria per poter svolgere il ruolo di figura altamente rappresentativa della Città di Parma.

Il Presidente Onorario può organizzare e partecipare ad eventi e manifestazioni attraverso le quali promuovere le attività della Fondazione.

ART. 12 - POTERI DEL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio generale esercita i poteri di indirizzo per il raggiungimento delle finalità della Fondazione anche sulla base delle proposte del Comitato di Gestione della Fondazione.

In particolare, il Consiglio Generale:

- definisce la vision della Fondazione;
- definisce le linee strategiche della Fondazione;
- prende visione del budget annuale approvato dal Comitato di Gestione
- approva il bilancio consuntivo predisposto dal Comitato di Gestione;
- prende atto della nomina e revoca dei membri del Comitato di gestione e del Comitato di Indirizzo (*steering committee*);
- delibera le modifiche allo Statuto nel rispetto degli scopi e delle finalità dell'Ente;
- delibera sull'ammissione e esclusione dei Soci Fondatori, Sostenitori ed Aderenti;
- , come previsto dall'art. 20 del presente Statuto;
- delibera sulle altre materie non espressamente riservate dal presente Statuto ad altri organi.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno ed ogni volta che questi lo ritenga opportuno; esso è convocato altresì ogni volta in cui almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio Generale lo richiedano per iscritto al Presidente, indicando i motivi della richiesta.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco delle materie da trattare, sono inviati almeno 10 (dieci) giorni prima della data in cui dovrà avere luogo la seduta; nei casi urgenti il Consiglio Generale è convocato con 3 (tre) giorni di preavviso.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere inviato con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il fax, la posta elettronica, e la raccomandata a mano, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Consiglio Generale è validamente costituito e delibera a maggioranza assoluta nei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Su invito del Presidente e/o dei Fondatori e/o degli Aderenti e/o dei Sostenitori, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio Generale, il Direttore o dipendenti della Fondazione, amministratori e dipendenti del Comune di Parma, degli organismi associativi e societari aderenti alla Fondazione, nonché consulenti ed esperti al fine di riferire circa argomenti specifici relativi alle materie all'ordine del giorno.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Generale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati: verificandosi questi requisiti, il Consiglio Generale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le funzioni del Segretario verbalizzante sono svolte da persona designata dal Presidente.

ART.13 - COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione è composto da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 9 (nove) membri; la maggioranza di essi sarà nominata di intesa tra i soci Fondatori. La carica di Presidente è ricoperta dal Sindaco del Comune di Parma.

I componenti del Comitato di Gestione, eletti nel rispetto delle disposizioni statutarie e normative di volta in volta vigenti, sono nominati e revocati direttamente dai Fondatori, dagli Aderenti e dai Sostenitori. I primi componenti del Comitato di Gestione sono nominati in sede di Atto di Fondazione.

Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente di sua iniziativa ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti, mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, ricevuto almeno 5 (cinque) giorni naturali consecutivi prima della adunanza, ovvero, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere inviato con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il fax, la posta elettronica e la raccomandata a mano, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini innanzi indicati.

Il Comitato di Gestione è presieduto dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Il Comitato di Gestione è validamente costituito e, salvo quanto di seguito previsto, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Qualora per qualsiasi causa il Comitato di Gestione dopo tre sedute non raggiunga una deliberazione favorevole sull'argomento posto all'ordine del giorno, la materia verrà rimessa direttamente al Consiglio Generale, il quale dovrà deliberare entro giorni 30 (trenta). Sono valide le riunioni del Comitato di Gestione, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri in carica e vi assista l'Organo di Controllo, a condizione che i presenti si dichiarino sufficientemente informati sugli argomenti in discussione.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato di Gestione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati: verificandosi questi requisiti, il Comitato di Gestione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le funzioni di Segretario verbalizzante delle riunioni del Comitato di Gestione sono svolte da persona incaricata dal Presidente.

I componenti del Comitato di Gestione non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società o enti che possono svolgere attività ritenute concorrenti, né svolgere dette attività per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società o enti che possono svolgere attività ritenute concorrenti, salvo l'autorizzazione del Consiglio Generale.

Lo svolgimento dell'incarico da parte dei componenti del Comitato di gestione si intende a titolo onorifico, salvo il rimborso delle spese se previsto per legge.

ART.14 - COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione ha i seguenti compiti:

- a. approva il piano delle attività proposto dal Comitato di Indirizzo (Steering Committee) e declinato dal direttore;
- b. approva il bilancio di previsione proposto dal Direttore;
- c. approva il bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Generale;

- d. esercita i poteri di gestione ed amministrazione della Fondazione anche attraverso le deleghe attribuite al Direttore;
- e. determina la quota di adesione alla Fondazione, mediante conferimento al fondo di dotazione, e l'ammontare del contributo annuale destinato alla gestione che i nuovi Aderenti sono tenuti a versare alla Fondazione in forza dell'Atto di Adesione.
- f. dispone con proprio atto il recepimento e/o l'aggiornamento dell'eventuale regolamento di funzionamento dell'organizzazione interna degli uffici,
- g. può proporre modifiche statutarie al Consiglio Generale, senza che tale competenza di proposta possa considerarsi esclusiva.

Il Comitato di Gestione può delegare poteri di ordinaria amministrazione ad un suo componente, escluso il Presidente, e può conferire deleghe specifiche su determinate attività o categoria di atti ai propri membri e al Direttore

Non rientrano fra gli atti di competenza del Comitato di Gestione le decisioni sull'alienazione, in tutto o in parte, del patrimonio immobiliare di proprietà della Fondazione, nonché sull'assunzione o sulla cessazione di partecipazioni in associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali o con qualsiasi scopo, in quanto riservate al Consiglio Generale

ART. 15 - PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Presidente del Comitato di Gestione è il legale rappresentante della Fondazione, convoca e presiede le sedute del Comitato di Gestione, ne determina l'ordine del giorno, dispone l'istruttoria degli atti per la loro deliberazione; vigila sull'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Generale e sul conseguimento anche operativo delle finalità della Fondazione.

Al Presidente non spettano deleghe gestionali dirette sull'amministrazione della Fondazione.

In caso di parità di voti espressi dal Comitato di Gestione, la deliberazione si intenderà assunta positivamente con il voto favorevole del Presidente.

Il Comitato di Gestione può nominare, al suo interno, un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 16 - DIRETTORE

L'attività di gestione operativa ed esecutiva è affidata alla competenza del Direttore, in coerenza con il programma previsionale predisposto dal Comitato di Indirizzo e declinata dallo stesso Direttore per essere approvata dal Comitato di Gestione.

Il Direttore predisponde, entro il 30 settembre di ogni anno, il bilancio di previsione dell'esercizio successivo con i mezzi e le risorse necessarie allo svolgimento dell'attività; nel bilancio di previsione sarà previsto l'obbligo del versamento da parte dei Fondatori, dei Sostenitori e dei successivi Aderenti di un contributo di gestione in denaro, servizi o concessione in uso di beni mobili ed immobili.

Il Direttore è scelto attraverso selezione pubblica tra soggetti di comprovata capacità professionale ed acquisita esperienza nel settore.

Il Direttore deve adempiere ai doveri a lui imposti dalla legge, dal presente statuto e dalle deleghe a lui conferite dal Comitato di Gestione, in conformità al regolamento di cui al successivo articolo 24, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze ed è responsabile per le funzioni e gli atti in concreto attribuiti alla sua competenza.

ART. 17 - COMITATO DI INDIRIZZO

Il Comitato di indirizzo (Steering Committee) è composto:

- dal Direttore del settore competente del Comune di Parma;
- dal Direttore della Fondazione;
- da un componente nominato dai Soci Sostenitori
- da un componente nominato dai Soci Aderenti

I componenti devono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 del Codice Civile e sono rieleggibili.

In sede di prima applicazione, la nomina dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dal riconoscimento della personalità giuridica a favore della Fondazione..

Il Comitato di Indirizzo svolge compiti di programmazione strategica e controllo.

I compiti di programmazione strategica attengono alla predisposizione entro il 30 settembre di ogni anno, del programma previsionale composto dalle linee guida delle attività riferite all'esercizio successivo, tenendo conto delle linee strategiche approvate dal Consiglio Generale; in tale documento dovranno essere specificate il piano delle attività che la Fondazione si prefigge di raggiungere nel corso dell'esercizio successivo.

I compiti di controllo strategico-operativo attengono alla verifica e vigilanza sull'attuazione, da parte del Comitato di Gestione delle attività declinate nel bilancio di previsione da parte del Direttore che si attiene alle linee guida e al piano annuale delle attività stesse stabilite da questo Comitato.

Il Comitato di Indirizzo valuta il livello di efficienza, efficacia ed economicità, al fine di ottimizzare la gestione, contenere i costi e contenere l'apporto dei contributi annuali previsti negli artt.5 e 6 a carico dei Fondatori, Sostenitori e degli Aderenti, proponendo ogni utile azione al Comitato di Gestione.

Il Comitato di Indirizzo si riunisce periodicamente almeno con cadenza trimestrale.

Il Comitato di Indirizzo ha il potere di esaminare la contabilità, i libri verbali delle relative adunanze degli organi, nonché tutti gli atti compiuti nel corso dell'esercizio sociale e delibera a maggioranza dei suoi componenti.

Qualora Il Comitato di Indirizzo ravveda delle difformità fra l'attività di gestione e le linee programmatiche deve segnalarle al Comitato di Gestione che può convocare il Direttore per prendere i necessari provvedimenti.

Il Comitato di Indirizzo, sia in relazione alla riscontrata difformità fra l'attività di gestione e le linee programmatiche, che in relazione a irregolarità nella gestione della Fondazione può segnalare le difformità o i fatti censurabili direttamente al Presidente del Consiglio Generale che è tenuto a convocare, senza indugio, il Consiglio Generale al quale Il Comitato di Indirizzo presenterà la propria relazione per assumere i necessari provvedimenti.

ART. 18 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il Consiglio Generale nomina un Revisore legale dei conti, affidandogli la vigilanza contabile e amministrativa della Fondazione.

Il primo Revisore dei conti è nominato in sede di Atto di Fondazione.

ART. 18 – VIGILANZA

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

ART. 19 - BILANCIO CONSUNTIVO

L'esercizio comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre [•] ([•]).

Il Consiglio Generale è convocato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'esame e l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Il bilancio consuntivo della Fondazione è redatto dal Comitato di Gestione in conformità alle disposizioni degli articoli da 2423 a 2426 Codice Civile nonché ai principi contabili nazionali redatti dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in quanto compatibili, ed è accompagnato dalla nota integrativa prevista dall'articolo 2427 Codice Civile e dalla relazione del Revisore Legale dei Conti.

Il bilancio consuntivo della Fondazione, con la nota integrativa e gli allegati e le relative relazioni, sono depositati presso la sede della Fondazione almeno 15 (quindici) giorni prima della adunanza del Consiglio Generale convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo della Fondazione.

L'utile di gestione di ciascun esercizio è destinato prioritariamente, per almeno il 5 (cinque) %, a riserva per copertura di eventuali perdite di gestione future e in via residuale agli scopi perseguiti dalla Fondazione.

ART. 20 - ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio Generale può decidere, con la maggioranza di cui all'art. 12, del presente Statuto, l'esclusione dei Fondatori e dei successivi soci Sostenitori e Aderenti, per grave o reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, nonché in caso di condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione. La delibera di esclusione deve essere motivata.

Nel caso di società aderente alla Fondazione, l'esclusione, salvo diversa determinazione del Consiglio Generale, ha luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

La comunicazione di esclusione è a cura del Comitato di Gestione.

I Fondatori ed i successivi soci Sostenitori e Aderenti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato di Gestione a mezzo raccomandata a.r. o P.E.C. ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

In ogni caso di cessazione della partecipazione, i Fondatori e i successivi soci Sostenitori e Aderenti non hanno diritto di ripetere le somme versate alla Fondazione a qualsiasi titolo ed in qualsiasi momento.

ART. 21 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La Fondazione si estinguerà nei seguenti casi:

- raggiungimento dello scopo;
- impossibilità di conseguirlo;
- impossibilità di reperire risorse sufficienti al perseguimento dello scopo;
- altre cause previste dalla Legge.

In caso di estinzione dell'Ente, il Consiglio Generale potrà stabilire di devolvere l'intero patrimonio, con vincolo di destinazione per finalità simili a quelle del presente statuto, in tutto o in parte, ad altri enti, istituzioni o associazioni operanti nel territorio della Regione Emilia-Romagna, aventi finalità analoghe a quelle della Fondazione, oppure decidere che alla devoluzione provveda l'Autorità Amministrativa competente.

Il rendiconto finale presentato dal liquidatore o dai liquidatori è soggetto all'approvazione del Consiglio Generale.

ART. 22 - CLAUSOLA CONCILIATIVA

Ogni controversia nascente da o collegata al presente Statuto, o comunque relativa alla sua interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia, fra la Fondazione ed i Soci della Fondazione in ogni loro configurazione, fra la Fondazione e membri del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale, fra la Fondazione e i liquidatori, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto con la Fondazione, ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà oggetto di un tentativo di composizione tramite un Organismo di Conciliazione avente sede nella Provincia di Parma ed accreditato presso il Ministero della Giustizia di cui al D.Lgs. del 04/03/2010 n. 28.

Per ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista al comma precedente, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Parma.

ART. 23 - INDENNITÀ E COMPENSI

Ai componenti gli Organi della Fondazione spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il Comitato di gestione stabilisce il compenso da riconoscere al Direttore e al Revisore Legale dei conti.

ART. 24 - MODELLO ORGANIZZATIVO – LEGGE 231/2001

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione si dota di un Regolamento interno, approvato dal Consiglio Generale, secondo quanto prevede la Legge 231/2001, prevedendo un idoneo Modello Organizzativo e il relativo Organo di Controllo (ODV) composto in modo monocratico da soggetto indipendente.

Le linee guida sul regolamento di funzionamento dell'organizzazione della Fondazione, cui si atterrà il Consiglio Generale nell'approvazione del regolamento interno di cui al comma precedente, sono approvate in sede di costituzione della Fondazione.

ART. 25 - NORME- DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge previste nel Codice civile per le Fondazioni e, in subordine ed in quanto compatibili, per le Associazioni Riconosciute.